



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Riccardo Rosetti - **Presidente rel.**
dott. Gianluca Gelso - **Giudice**
dott. Andrea Barzellotti - **Giudice**

nel procedimento n. 65-1/2023 ruolo p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Alba Giorgi (C.F.: GRGLBA61D58G726P) nata a Pizzoli (AQ) il 18.04.1961, residente in Anguillara Sabazia (RM) alla via Pian Delle Crocette n. 5/D, elettivamente domiciliata in L'Aquila, Piazza Santa Giusta n. 5, presso e nello Studio dell'Avv. Federico Cortelli (C.F.: CRTFRC78B09A345R - fax: 086262062 - Pec: federico.cortelli@pecordineavvocatilaquila.it) che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Giorgi Alba per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 ss. CClI mettendo a disposizione il proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCl, atteso che la ricorrente è residente in Anguillara Sabazia e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Civitavecchia;



rilevato che la ricorrente riveste la qualità di consumatore atteso che i debiti assunti riguardano per la maggior parte il mutuo per la casa di abitazione; che la ricorrente in passato è stata titolare di una impresa individuale con la quale gestiva un centro estetico e che la stessa impresa è stata chiusa e dichiarata inattiva da anni come risulta dalla visura camerale con cessazione iscritta in data 10.11.2020 sicchè non è ipotizzabile l'apertura della liquidazione giudiziale; rilevato che, ad ogni modo, la situazione debitoria della ricorrente – per come rappresentata – non supera i 500.000,00 euro annui e anche per questa via la Giorgi non pare, almeno in ragione di quanto emerge agli atti, sottoponibile a liquidazione giudiziale; considerato che, pertanto, la ricorrente ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che la ricorrente Giorgi Alba è titolare della casa di abitazione gravata da garanzia ipotecaria, in via parziaria di due immobili e vari terreni in Pizzoli (L'Aquila) terreni ed immobili di scarso valore e destinati ad uso agricolo, boschivo; non percepisce redditi tali da consentire l'adempimento di tutte le obbligazioni su di essa gravanti insieme al soddisfacimento delle più elementari esigenze di vita, atteso che attualmente non lavora è gravemente malata ed è titolare di una pensione;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCI (come imposto dall'art 65, c. 2 CCI); rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Daniele Luciani, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della ricorrente;

rilevato che la ricorrente, attualmente priva di occupazione e afflitta da serie patologie, ha riferito di avere un reddito medio pari ad euro 900,00 mensili netti e ha chiesto che la stessa entrata, percepita a titolo di pensione, sia sottratta alla liquidazione perché necessaria al sostentamento del nucleo familiare;

considerato che, in ragione di quanto esposto, il Collegio stima equo sottrarre alla liquidazione la pensione (e l'indennità) percepite dalla ricorrente fino a concorrenza di euro 1.000,00 mensili atteso che tali benefici appaiono appena sufficienti a garantire le esigenze primarie di mantenimento del nucleo familiare;



considerato che la ricorrente abita ed è residente nell'immobile oggetto di garanzia ipotecaria e potrà abitarlo – come richiesto - fino alla cessione trattandosi della sola casa di abitazione;

rilevato che si applicano gli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, con conseguente divieto di proseguire le azioni esecutive individuali;

ritenuto che, giusta il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC dott. Daniele Luciani; rilevato che la liquidazione del compenso dovuto al gestore della crisi nominato OCC va riservata all'esito della liquidazione e che quanto alla prededuzione trova applicazione l'art. 277, comma 2, CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Alba Giorgi (C.F.: GRGLBA61D58G726P) nata a Pizzoli (AQ) il 18.04.1961, residente in Anguillara Sabazia (RM) alla via Pian Delle Crocette n. 5/D;
- 2) nomina giudice delegato il dott. Riccardo Rosetti;
- 3) nomina liquidatore il dott. Daniele LUCIANI;
- 4) ordina al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori (salvo già intervenuto deposito);
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 6) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, salvo l'immobile sito in Anguillara Sabazia (RM), Via Pian Delle Crocette, meglio descritta in ricorso, con annesse pertinenze, meglio descritto in ricorso che potrà essere utilizzato dalla ricorrente fino alla intervenuta cessione;
- 7) dichiara, ai sensi dell'art. 268, c. 4, lettera b), che non è compreso nella liquidazione per essere destinato al mantenimento della ricorrente la pensione e le indennità percepite fino ad euro 1.000,00 mensili;
- 8) dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCI, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti; **dispone** la sospensione della procedura esecutiva Tribunale di Civitavecchia, n. 14/2022 – G.E. dott.ssa Dominici;



9) **dispone che il liquidatore:**

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI;

10) dispone che entro il 10/05 e il 10/11 di ogni anno (a partire dal 10/11/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

11) dispone che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Civitavecchia, sia pubblicata nel registro delle imprese (ove il ricorrente rivesta qualità di imprenditore) e sia trascritta nei registri immobiliari in relazione all'immobile sito in Anguillara Sabazia (RM), Via Pian Delle Crocette come specificamente identificato nel ricorso. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC

Civitavecchia, 11.5.2023

Il Presidente est.

Riccardo Rosetti

